



D.D.G. n. 64 del 11.07.2023

Procedura interna di segnalazione di illeciti o di irregolarità (art. 4 d.lgs. 24/2023)

Con il presente atto si intendono adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse in osservanza di quanto previsto dalla legge 179/2017.

Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia", il segnalante (c.d. whistleblower) è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.

Art. 1)

Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

1. Il Comune di Paternopoli individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito "Responsabile"), il soggetto destinatario delle seguenti tipologie di segnalazioni: segnalazioni da parte del dipendente interno del Comune di Paternopoli o di ex dipendente in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, che intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; segnalazioni da parte di lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Paternopoli.
2. la segnalazione può riguardare tanto delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, quanto le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compresi fatti di inquinamento dell'azione amministrativa.
3. Il "segnalante" non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.
4. La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il "Responsabile" che riceve la segnalazione la trasmette all'Amministrazione a cui i fatti si riferiscono.

5. Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità, di cui sopra, riguardino il "Responsabile" le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso i canali di segnalazione esterna.

Art. 2)

Procedure per la segnalazione

1. Il "segnalante" utilizza, per la propria segnalazione, un'apposita procedura informatica con accesso tramite link sul portale del Comune di Paternopoli, in "Amministrazione trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti – Anticorruzione".
2. La procedura sarà resa disponibile dalla piattaforma whistleblowing PA, <https://www.whistleblowing.it>, raggiungibile per il segnalante dall'indirizzo <https://comunedipaternopoli.whistleblowing.it/>.
3. La segnalazione presentata dal "segnalante" deve essere circostanziata, riguardare fatti riscontrabili e contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.
4. Alle segnalazioni di cui all'art.1 potranno accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il "Responsabile per la prevenzione della corruzione".
5. La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.
6. La segnalazione ricevuta attraverso l'applicativo informatico vedrà separati i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge. Al segnalante verrà rilasciato un *Key code* dal sistema informatico, che garantisce la crittografia dei dati inseriti e della documentazione eventualmente allegata. La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del "Responsabile per la prevenzione della corruzione" e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.
7. La segnalazione orale potrà essere effettuata sia chiedendo un incontro con il Responsabile per la prevenzione della corruzione attraverso la procedura informatica, sia recandosi direttamente presso l'ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione nei giorni in cui questi è presente.

Art. 3)

Attività di accertamento delle segnalazioni

1. Il "Responsabile per la prevenzione della corruzione", all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.
2. Il "Responsabile per la prevenzione della corruzione", nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.
3. La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile per la prevenzione della corruzione", ad altri soggetti

interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere;

4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge le seguenti attività:
 - a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
 - e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e sul sito internet dell'ente.
5. Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il "Responsabile per la prevenzione della corruzione", in relazione alla natura della violazione, provvederà:
 - a) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);
 - b) presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
 - c) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
6. Il "Responsabile per la prevenzione della corruzione", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Art. 4)

Tutela del segnalante

1. Le misure di protezione si applicano alle persone di cui all'articolo 3 del d.lgs. 24/2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all' autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del d.lgs. 24/2023;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 24/2023.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Art. 5)

Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone che effettuano la segnalazione non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone che hanno effettuato la segnalazione si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 6)

Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

1. I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.
2. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
3. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli, ai sensi dell'articolo 19 d.lgs. 24/2023.
4. Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 7)

Responsabilità del segnalante

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Art. 8)

Disposizioni finali

1. La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione qualora necessario.